



13229-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2448/2020
ROSA ANNA SARACENO	- Relatore -	CC - 08/10/2020
TERESA LIUNI		R.G.N. 14070/2020
FRANCESCO CENTOFANTI		
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 06/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;

lette/sentite le conclusioni del PG, dott. *Leone Giuseppino Foderaro*,
che ha chiesto il rigetto del ricorso

RS

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto, decidendo sul reclamo proposto da (omissis) avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata per il periodo dal 22/12/2018 al 22/06/2019, in relazione alla pena in espiazione di cui al provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 48/2019 SIEP, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, confermava il rigetto dell'istanza.

2. Ricorre l'interessato a mezzo del suo difensore, avvocato Fabio Falco, che chiede l'annullamento del provvedimento per inosservanza di norme penali in relazione all'art. 54 ord. pen. ed all'art. 103 comma 2 d.P.R. n. 230/2000: il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto dei principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare del complessivo comportamento del ricorrente, indicativo della fattiva partecipazione all'opera rieducativa, estrinsecatasi attraverso la pronta e attiva adesione alle regole che disciplinano la vita carceraria, la reiterata richiesta di inserimento nelle graduatorie per l'impiego in attività lavorative, il positivo atteggiamento tenuto nei confronti del personale penitenziario e nei rapporti con compagni e familiari, elementi tutti di cui ha dato atto la relazione di sintesi del 20.11.2019, espressamente richiamata nel provvedimento. Mentre per la concessione del beneficio non è certamente richiesta l'intervenuta revisione critica dei propri agiti devianti, specie se, come nel caso in esame, addebitata alle scarse risorse personali del condannato e alla sua affermata immaturità personologica.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, dr. M. Giuseppina Fodaroni, ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. La finalità principale del beneficio della liberazione anticipata sta nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991), senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990). E' solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma -e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato- e la valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del

merito, tenuto ad accertare se effettivamente nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi, non presupponendosi né essendo richiesta nessuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 7/03/2012, dep. 4/04/2012, Rumieri, Rv. 252355).

Il riscontro della sussistenza del chiesto presupposto, id est: la partecipazione all'opera rieducativa, deve avvenire secondo i criteri dettati dall'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione, introdotto con d.P.R. n. 230/2000, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto *"nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna"*; dunque, attraverso un'indagine, condotta sul piano oggettivo, sul comportamento tenuto dal detenuto sia in riferimento all'impegno mostrato nell'accogliere le proposte di attività trattamentali, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario e con il mondo esterno, ossia all'atteggiamento collaborativo manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla positiva qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e i familiari.

3. Tanto posto, il Tribunale ha spiegato le ragioni del giudizio negativo espresso, osservando che *"dalla relazione di sintesi aggiornata al 19.7.2019 emerge che il (omissis) non appare disponibile al recupero e alla riabilitazione per immaturità personologica e per la scarsa e superficiale capacità di revisione critica, anche tenuto conto della gravità dei reati commessi"*; ma il ragionamento seguito non appare corretto né adeguatamente giustificato, nulla essendo precisato sul rispetto delle regole di disciplina intramuraria, sulle relazioni comportamentali, interne ed esterne, relative al periodo in valutazione, sulla concreta adesione alle attività trattamentali proposte; bastando qui solo aggiungere che la natura di incentivo del beneficio rende ragione del fatto che esso non è precluso per nessun titolo di reato, donde la ridondanza del richiamo alla *"gravità dei reati commessi"* e nemmeno presuppone la prova di un distacco, anche psicologico, dalle scelte criminali del passato, non richiesto neppure ai fini del ravvedimento rilevante per la concessione della liberazione condizionale (Sez. 1, n. 33302 del 27/06/2013, Calzetta, Rv. 257005).

4. In conclusione, il provvedimento impugnato, che ha giustificato il rigetto del reclamo limitandosi ad evocare *"la scarsa e superficiale capacità di revisione critica"* determinata dalla immaturità personologica del ricorrente, poiché non rispettoso dei criteri valutativi prescritti, deve essere annullato con rinvio al

Tribunale di sorveglianza che procederà a nuovo giudizio, attenendosi ai principi sopra enunciati e colmando le lacune motivazionali evidenziate.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto.

Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Rosanna Saraceno



Il Presidente

Adriano Iasillo

